



ALITALIA – COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

CODICE ETICO

Con la disciplina dettata dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni (in appresso anche “D.Lgs” o “Decreto”), l’ordinamento giuridico italiano ha previsto che una società possa essere considerata responsabile - e quindi chiamata a rispondere direttamente davanti al giudice penale - per il solo fatto della commissione da parte di propri esponenti di taluni reati; reati espressamente contemplati dal Decreto e che devono comunque essere stati commessi nell’interesse o a vantaggio della società.

Tale responsabilità si concretizza in sanzioni amministrative di natura pecuniaria e talvolta interdittiva; interdizione che, nei casi più gravi, può riguardare anche l’esercizio dell’attività sociale.

E’ tuttavia previsto che la responsabilità della società, pur in presenza di un reato contemplato dal D.Lgs., possa non configurarsi qualora (in sintesi) la società in questione abbia adottato ed efficacemente attuato misure idonee a prevenirne la commissione, specificatamente individuate dallo stesso Decreto.

L’efficace attuazione di tali misure, essenzialmente consistenti in specifici modelli di organizzazione, gestione e controllo, deve essere anche garantita da un Organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, organismo che Alitalia ha costituito con delibera del Comitato Esecutivo in data 29 luglio 2009.

Va peraltro precisato che l’adozione e l’efficace implementazione di un adeguato modello, oltre a costituire circostanza esimente di responsabilità per la società, contribuisce certamente ad una migliore gestione del sistema di controllo interno, favorendo inoltre il consolidarsi di una cultura aziendale che valorizzi i principi di trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche a beneficio dell’immagine di Alitalia e del rafforzarsi della fiducia che i passeggeri e tutti i soggetti con i quali la Società intrattiene rapporti nutrono nei confronti della stessa.

Alitalia ha adottato il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (in appresso anche il “**Modello**”), con delibera del Comitato Esecutivo del 25 febbraio 2010.

Attraverso il Modello Alitalia, la Società intende, in definitiva, affermare e diffondere una cultura di impresa improntata:

- alla legalità, trasparenza, eticità, correttezza e rispetto delle regole anche ribadendo che, coerentemente con i rigorosi principi da essa adottati, nessun comportamento illecito può ritenersi consentito, anche qualora commesso nell’interesse o a vantaggio dell’impresa;
- al controllo, che deve governare tutte le fasi decisionali e operative dell’attività sociale, nella piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla possibile commissione di reati.

Il raggiungimento delle predette finalità si concretizza in un sistema coerente di principi, procedure organizzative, gestionali e di controllo che danno vita al Modello che la Società ha predisposto e adottato.

I principali obiettivi del modello sono:

- sensibilizzare i soggetti che collaborano, a vario titolo, con Alitalia (dipendenti, consulenti, fornitori, ecc.), richiedendo loro, nell’ambito delle attività svolte nell’interesse della Società, di adottare comportamenti corretti e trasparenti, in linea con i valori etici a cui la stessa si ispira nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali da prevenire il rischio di commissione degli illeciti contemplati nel Decreto;
- determinare nei predetti soggetti la consapevolezza di potere incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite dalla Società, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro confronti;
- istituire e/o rafforzare controlli che consentano alla Società di prevenire o di reagire tempestivamente per impedire la commissione di illeciti da parte dei soggetti apicali e delle persone sottoposte alla loro direzione e/o vigilanza;
- consentire alla Società, attraverso un’azione di monitoraggio sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente al fine di prevenire o contrastare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al Modello;
- garantire la propria integrità, adottando gli adempimenti espressamente previsti dall’art. 6 del Decreto;
- migliorare l’efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali;
- determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore dell’illecito che la commissione di un eventuale illecito è fortemente condannata e contraria – oltre che alle disposizioni di legge – sia ai principi etici ai quali la Società intende attenersi sia agli stessi interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe trarne un vantaggio.

Il Modello consta di una parte generale e di dieci parti speciali.

La parte generale include la descrizione (i) del quadro normativo di riferimento (cioè delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs che lo stesso si prefigge di prevenire), (ii) dell’assetto di governance ed organizzativo di Alitalia con l’individuazione delle missioni e responsabilità delle funzioni aziendali, (iii) delle modalità attraverso le quali si è pervenuti alla redazione del Modello stesso, di cui sono individuate le finalità, (iv) dei requisiti e compiti dell’Organismo di Vigilanza, (v) del sistema disciplinare adottato dalla Società per le ipotesi di mancato rispetto delle misure indicate dal Modello e (vi) del piano di formazione e comunicazione che la Società intende porre in essere per assicurare una compiuta cognizione e consapevolezza di quanto previsto nel Modello da parte di tutti i soggetti che devono osservarne le previsioni.

Le parti speciali sono redatte raggruppando i seguenti reati per categorie omogenee: A- Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione; B- Delitti contro la fede pubblica; C- Reati societari; D-

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; E- Delitti contro la personalità individuale; F- Reati transnazionali, Delitti di criminalità organizzata e Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; G- Delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; H- Delitti informatici e trattamento illecito di dati; I- Delitti contro l'Industria e il commercio; L- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Tali parti speciali includono, quindi, con riferimento alle varie fattispecie penali ivi considerate, le singole attività aziendali sensibili, con l'individuazione, per ciascuna di essa, del **sistema di controlli a cui la Società si ispira al fine di prevenire la commissione dei reati**.

Più in particolare, il sistema dei controlli delineato nel Modello si basa innanzitutto sugli standard generali indicati qui di seguito.

- **Esistenza di procedure formalizzate:** presenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
- **Tracciabilità e verificabilità ex post delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:** per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa; in ogni caso, sono disciplinati con dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici.
- **Segregazione dei compiti:** il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che: i) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; ii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate. Tale segregazione è garantita dall'intervento, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, di più soggetti al fine di garantire indipendenza e obiettività dei processi stessi. La separazione delle funzioni è attuata anche attraverso l'utilizzo di sistemi informatici che abilitano ad effettuare talune operazioni solo persone identificate ed autorizzate. La segregazione viene valutata considerando l'attività sensibile nel contesto dello specifico processo di appartenenza e tenuto conto della complessità della medesima attività.
- **Esistenza di un sistema di poteri coerente con le responsabilità organizzative assegnate:** i poteri autorizzativi e di firma assegnati devono essere: i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate; ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società. Sono definiti i ruoli aziendali ai quali è assegnato il potere di impegnare la Società in determinate spese specificandone i limiti e la natura. L'atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge (es. delega in materia di salute e sicurezza dei lavoratori).

Per ciascuna attività aziendale sensibile, sono previsti poi, con riferimento alle diverse fattispecie di reato, standard di controllo specifici che si sostanziano in più concrete modalità applicative dei predetti standard di controllo generali.

Strettamente correlato al Modello -- in quanto integra **un ulteriore standard di controllo (quale insieme di principi e valori cui devono uniformarsi i comportamenti in tutte le attività sensibili)** -- è il **Codice Etico**, anch'esso adottato con delibera del Comitato Esecutivo del 25 febbraio 2010, nel quale sono individuati principi e valori di portata ben più ampia di quelli che derivano dalla necessaria aderenza al dettato normativo. Su tali principi e valori deve essere fondata l'attività di tutte le persone che operano in Alitalia o che hanno rapporti con Alitalia rispetto a tutte le attività aziendali e nei confronti dei terzi.

Alitalia è, infatti, convinta che, per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia tra Alitalia e i suoi *stakeholder*, s'impone, certo, il costante rispetto delle leggi, ma nella consapevolezza che le regole giuridiche possono non essere sufficienti e che devono pertanto essere affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici, idonei ad orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti. L'etica assume, quindi, assoluto rilievo come mezzo per orientare i comportamenti degli organi sociali, del management, dei dirigenti, dei dipendenti, e dei collaboratori; e ciò anche *oltre e al di là* di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

L'insieme dei principi etici e dei valori espressi nel Codice deve ispirare l'attività di tutti coloro che operano in Alitalia, tenendo conto dell'importanza dei ruoli, della complessità delle funzioni e delle responsabilità loro affidate per il perseguimento degli scopi della Società. L'orientamento all'etica è approccio indispensabile per l'affidabilità dei comportamenti di Alitalia verso gli *stakeholder* e, più in generale, verso l'intero contesto civile ed economico in cui la Società opera.

In questo ambito, il Codice Etico di Alitalia definisce l'insieme dei valori che Alitalia riconosce, accetta e condivide e l'insieme delle responsabilità che assume verso l'interno e verso l'esterno. Il Codice Etico costituisce, quindi, un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico comporta – secondo quanto meglio e più analiticamente ivi indicato – **l'irrogazione di sanzioni o comunque l'adozione di provvedimenti anche a prescindere dalla commissione di un reato** e dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria. E ciò anche considerando che **l'obbligo del rispetto delle predette disposizioni costituisce, altresì, adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società con soggetti sia interni che esterni alla stessa.**

In relazione a quanto precede, si ritiene utile richiamare l'attenzione sul capitolo della parte generale del Modello, che disciplina requisiti e compiti dell'Organismo di Vigilanza, evidenziando nello specifico (si veda segnatamente paragrafo 4.8.2.) l'obbligo per tutti i dipendenti di comunicare a quest'ultimo qualunque fatto o circostanza riscontrata nell'espletamento dell'attività e meritevole di segnalazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001.

In particolare, poi, il Top management ed i singoli responsabili di area hanno l'obbligo di segnalare per iscritto all'Organismo di Vigilanza le possibili situazioni che potrebbero esporre la Società al rischio di

reato e fornire, inoltre, una costante e immediata comunicazione delle nuove circostanze idonee a variare o ad estendere le aree a rischio di realizzazione di reati presupposto ai sensi del Decreto.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza tempestivamente tutte le informazioni relative:

- alle richieste di assistenza legale inoltrate dai Dirigenti e/o dai Dipendenti nei confronti dei quali la magistratura procede per i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001;
- alle commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs.231/2001;
- alle comunicazioni dei procedimenti disciplinari per fatti commessi in violazione delle prescrizioni contenute nel Modello;
- ai provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini anche nei confronti di ignoti per i reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001;
- alle comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, dei poteri e delle deleghe;
- ai verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale che possono rilevare ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Devono altresì essere comunicate all'Organismo di Vigilanza, con periodicità quadrimestrale, tutte le informazioni relative:

- alle decisioni relative alle richieste, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- ai prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata;
- alle notizie relative a commesse attribuite da Enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- alle notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ai partner, ai consulenti ed agli altri destinatari del Modello esterni alla Società viene richiesta un'informativa immediata direttamente all'Organismo di Vigilanza nel caso in cui gli stessi ricevano, direttamente o indirettamente, da un dipendente/rappresentante della Società una richiesta tale da configurare comportamenti che potrebbero determinare una violazione del Modello.

Tutte le segnalazioni di comportamenti difforni effettuate all'Organismo di Vigilanza sono garantite da riservatezza, fatti salvi gli obblighi di legge.

Qualunque informazione o segnalazione può essere trasmessa all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo di posta elettronica: odv.231@alitalia.it.

Il testo integrale della parte generale e delle parti speciali del Modello, così come il Codice Etico, sono pubblicati nel sito web di Alitalia, sezione "chi siamo/corporate governance", oltre che nella intranet per i soggetti interni. Tale documentazione può anche essere richiesta direttamente alla segreteria dell'Organismo di Vigilanza.

Il testo integrale delle parti speciali viene trasmesso a cura dei Responsabili in prima dipendenza del Presidente e dell'Amministratore Delegato a tutti i soggetti interessati nell'ambito dell'attività svolta.



Tutte le società del Gruppo hanno convenuto, nelle more dell'adozione di un proprio Modello, di assicurare la prevenzione dei reati ispirandosi e rispettando i medesimi principi di controllo previsti nel Modello di Alitalia e di fare propri, attraverso una delibera in tal senso, i valori del Codice Etico della stessa Alitalia.

Successivamente, anche Air One (Consiglio di Amministrazione del 30 luglio 2010), Alitalia CityLiner S.p.A., C.A.I. FIRST S.p.A. e C.A.I. SECOND S.p.A. (determinazione degli Amministratori Unici del 29 luglio 2010) hanno adottato ciascuna un proprio Modello che rispecchia le finalità ed i principi di quello di Alitalia.

Il modello di Air One è pubblicato nel sito web di quest'ultima (www.flyairone.it, sezione "chi siamo") oltre che nella intranet per i soggetti interni e può essere richiesto direttamente alla segreteria dell'Organismo di Vigilanza (odv.231@flyairone.it).

I Modelli di Alitalia CityLiner, C.A.I. FIRST e C.A.I. SECOND, i cui estratti sono anch'essi pubblicati nella intranet per i soggetti interni, possono essere richiesti alla segreteria dei rispettivi Organismi di Vigilanza ai seguenti indirizzi, anche di posta elettronica:

Alitalia CityLiner S.p.A.:	Piazza Almerico da Schio, Pal. RPU, 00054 Fiumicino, Roma (odvCT.231@alitalia.it)
C.A.I. FIRST S.p.A.:	Via Pierpaolo Racchetti, Pal. NPU, 00054 Fiumicino, (Roma (odvXM.231@alitalia.it)
C.A.I. SECOND S.p.A.:	Via Pierpaolo Racchetti, Pal. NPU, 00054 Fiumicino, (Roma (odvVE.231@alitalia.it)

La presente informativa costituisce strumento di corredo alla compiuta divulgazione dei contenuti del Modello e del Codice Etico di Alitalia e delle società controllate e, quindi, alla **piena consapevolezza di ciascun destinatario degli obblighi e doveri che ne scaturiscono** a suo carico.